



# Tribunale di Varese

## Comitato Scientifico

### SANZIONI AMMINISTRATIVE

#### COME CAMBIA IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE DEL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA: SEZIONI UNITE 24 LUGLIO 2009 N. 17355

a cura di Giuseppe Buffone  
www.Tribunale.Varese.it  
COMITATO SCIENTIFICO

In data 24 luglio 2009, le Sezioni Unite civili della Suprema Corte hanno depositato la decisione n. 17355 (*Pres. Carbone, rel. Oddo*), che appare di particolare importanza per il cospicuo contenzioso su cui va ad incidere nonché per i principi di diritto enunciati. La causa è stata decisa dalle Sezioni Unite attesa la particolare importanza della questione relativa “*all'efficacia probatoria delle attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle violazioni amministrative*”.

In realtà, sulla questione il *Plenum* era già intervenuto, con la decisione n. 12545 del 1992 che viene ora ribadita obliterando la giurisprudenza più recente che dalla stessa si era discostata. Il *punctum pruriens* involgeva la ammissibilità o non, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, di contestazioni involgenti i fatti della violazione attestati nel verbale come percepiti direttamente o indirettamente dal pubblico ufficiale e, così, la possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione.

Le Sezioni Unite, disattendendo alcune più recenti aperture, optano per l'orientamento più rigoroso, reintroducendo, dunque, di fatto, un ricorso più “indotto” all'istituto della querela di falso.

Secondo i giudici della nomofilachia, la correlazione tra il dovere di menzionare nel verbale in modo preciso e dettagliato, anche se sommario, l'elemento fattuale delle violazioni e l'efficacia che l'art. 2700 c.c., attribuisce ai fatti che il Pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti comportano che tale efficacia *concerna inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alle violazioni menzionate nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione*, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l'attestazione.

L'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente o indirettamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità ovvero rispetto alle quali l'atto non è

suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita). Ogni diversa contestazione va, invece, svolta nel procedimento di querela di falso che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi .

La materia, in conclusione, viene plasmata come da tavole sinottiche che seguono.

**GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE DEL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>AMMESSA CONTESTAZIONE E PROVA</b>	<b>NECESSARIA QUERELA DI FALSO</b>
<p>Circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale</p>	<p>Circostanze di fatto della violazione che sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale</p>
<p>Circostanze di fatto della violazione rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (es. targa rilevata dall'accertatore non attribuibile al tipo di veicolo indicato nel verbale dal Pubblico ufficiale)</p>	<p>Ogni questione concernente l'alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, come accertati dal pubblico ufficiale</p>
<p><b>Circostanze che esulano dall'accertamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità</li> <li>• la sussistenza dell'elemento soggettivo</li> <li>• la sussistenza di cause di esclusione della responsabilità</li> </ul>	